

Liquidazione del patrimonio n. 22/2021

IL TRIBUNALE DI GENOVA

DECRETO ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

di apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

Il Giudice

premessi:

- che in data 15/10/2021 la Sig.ra Rosa Ivana DE ROSSI ha depositato domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 e succ. modifiche;
- che veniva nominato OCC nella persona del Dott. Stefano GOTTA;
- che il professionista incaricato ha attestato la completezza ed attendibilità delle scritture contabili e della documentazione;

ritenuta, in base alla documentazione come integrata in data 4 e 30/11/2021 a richiesta di questo Giudice e alle attestazioni rese:

- la sussistenza della propria competenza territoriale;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della L. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione;
- l'attestazione dell'OCC circa completezza e attendibilità delle scritture contabili;
- che allo stato non emergono atti di frode in danno dei creditori;
- che l'attivo prospettato è costituito:
 - dalla porzione della retribuzione e della pensione di € 525 al mese, disponibile al netto delle spese mensili necessarie per il mantenimento ex art. 14 ter/5, lett. b);
 - dalla somma di € 2.269,78, pari al 50% del deposito Poste Italiane s.p.a. cointestato con la figlia;
 - dalla somma di € 667,03, pari al saldo Postepay s.p.a.;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 quinquies L. 3/2012,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Rosa Ivana DE ROSSI (C.F. DRSRVN57D49C621R), nata a Chiavari il 9/4/1957;
- nomina liquidatore il Dott. Stefano GOTTA, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;
- dispone che, sino alla definitività del decreto di chiusura della presente procedura ex art. 14 novies/5, L. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore rispetto all'ultima pubblicità disposta con il presente decreto;

- dispone che venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it> , sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;
- ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il presente decreto è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- dichiara esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter/5, lett. b), i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nel limite di € 16.490,00 annui netti, ai fini del suo mantenimento;
- il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Genova 3/12/2021.

Il Giudice
Pietro Spera